



COMUNE DI PISCIOTTA
PROVINCIA DI SALERNO

Ufficio

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Proposta n. 144 del 10/04/2019 istruita da: Arch. Domenico CONTI
Determina di settore n. 68 del 10/04/2019
Determina di R.G. n. 131 del 16/04/2019

OGGETTO : DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI FIORI PER ARREDO URBANO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZCB27FDACD

PREMESSO:

che, in relazione al disposto dell'art. 177, comma 1, e artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con decreto del Sindaco il sottoscritto è stato nominato responsabile dell'area tecnica, ai fini dell'espletamento delle funzioni di gestione amministrativa e finanziaria attribuendogli tutti i compiti derivanti dalla normativa e dai regolamenti ivi compresi gli atti di assunzione di impegni di spesa ai sensi dell'art. 183, del citato D.Lgs. n. 267/00;

che per il decoro e l'arredo del territorio comunale è necessario provvedere alla fornitura di fiori da impiantare nelle aree verdi e negli spazi pubblici, e che l'affidamento di tale fornitura, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, avviene nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;

VISTI:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e, in particolare:
 - l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa e l'articolo 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;
 - l'articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutivi con l'apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
 - gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
 - l'articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
 - l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;
- le linee guida ANAC n. 4, recanti "procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26/10/2016, che al punto 3.1.3 prevedono che per acquisti di modico valore, quale quello in oggetto, si può procedere a una determina a contrarre o atto equivalente che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale;
- l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
- il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", di seguito denominato D.Lgs. n. 50/2016;
- la determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 5 marzo 2008, la quale ha escluso la necessità di predisporre il DUVRI (oggi previsto dal D.Lgs. n. 81/2008) e la conseguente stima dei costi della sicurezza relativi a rischi da interferenze, per i servizi per i quali non è prevista l'esecuzione all'interno della stazione appaltante, intendendo per "interno" tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stazione appaltante per l'espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici;

Considerato, in tema di qualificazione della stazione appaltante, che trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova applicazione quanto prevede l'articolo 37, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, ai sensi del quale *"Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza"*, pertanto non ricorrono gli obblighi di possesso della qualificazione o di avvalimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica, ai sensi dell'articolo 37, commi 2 e 3, del D.Lgs. 50/2016;

Rilevato che, gli enti locali sono obbligati ad utilizzare le convenzioni nei seguenti casi:

- in applicazione dell'articolo 9, comma 3, del D.L. 66/2014, convertito in legge 89/2014, che prevede l'individuazione ogni anno di categorie di beni e servizi (non lavori) e loro soglie di valore, al superamento delle quali è comunque obbligatorio ricorrere a Consip o ad altri soggetti aggregatori;
 - in applicazione dell'attuale articolo 1, comma 512, della legge 208/2015, che obbliga tutte le amministrazioni pubbliche (e le società partecipate) individuate dall'Istat ad acquisire beni e servizi informatici esclusivamente da Consip o altri soggetti aggregatori. Tuttavia, ciò nei limiti dei "beni e servizi disponibili";
 - in applicazione dell'articolo 1, comma 7, del D.L. 95/2012, convertito in legge 135/2012, per le categorie merceologiche di: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile;
- e che, al di fuori di quanto sopra, i comuni e gli altri enti locali ("restanti amministrazioni" di cui al comma 449 della legge n. 296/2006) hanno la facoltà e non l'obbligo di utilizzare le convenzioni e nel caso in cui non se ne avvalgano, debbono comunque utilizzarne i parametri prezzo-qualità per le proprie gare autonomamente gestite;

Dato atto che la fornitura oggetto del presente provvedimento non rientra in alcuna delle fattispecie per le quali è obbligatorio il ricorso al mercato elettronico e che per l'importo, inferiore a € 5.000,00, è possibile prescindere dal mercato elettronico e dalle procedure telematiche;

Stabilito di procedere mediante affidamento diretto e non attraverso le procedure ordinarie delle quali, comunque, ai sensi del citato articolo 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 è possibile avvalersi, poiché la scelta della procedura mediante affidamento diretto che si attiva col presente provvedimento garantisce adeguata apertura del mercato e l'individuazione dell'operatore economico in modo da non ledere, bensì attuare, i principi enunciati dall'articolo 30 del D.Lgs. 50/2016, così da rispettare il presupposto per non avvalersi delle procedure ordinarie, nel rispetto, appunto, dei principi generali codicistici;

Considerato che per l'affidamento in oggetto è stata individuata la ditta Mondo Verde Pet Shop di Crisciullo Valerio, con sede in Roccaloriosa (SA), codice fiscale: CRSVLR75D20I253D, nel rispetto dei principi del codice degli appalti e, in particolare, del principio di rotazione, in quanto alla stessa impresa non sono stati affidate precedenti forniture da parte del Comune di Pisciotta;

Vista l'offerta della ditta Mondo Verde Pet Shop di Crisciullo Valerio, in base alla quale la spesa complessiva ammonta, preventivamente a € 1.000,00, dando atto che il regime fiscale dichiarato dal fornitore è esente IVA, che possono essere imputate sul cap. 2083, che presenta sufficiente capienza, ai sensi dell'art. 163, comma 5, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs. 18/08/2000, n. 267), ricorrendone i presupposti e non essendo ancora stato approvato il bilancio preventivo per l'anno 2019;

Dato atto che l'Ufficio Tecnico Comunale ha in corso la verifica del possesso dei requisiti da parte dell'affidatario e, in particolare, della regolarità contributiva;

Rilevato, pertanto, che la fornitura di fiori per l'arredo urbano – periodo aprile 2019, può essere affidato mediante affidamento diretto, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, art. 36, comma 2, lettera a), alla ditta Mondo Verde Pet Shop di Crisciullo Valerio, con sede in Roccaloriosa (SA), codice fiscale: CRSVLR75D20I253D, per il prezzo preventivamente calcolato in € 1.000,00, imputando la spesa sul cap. 2083 del bilancio di esercizio in corso;

Visto il codice CIG dell'intervento: ZCB27FDACD;

D E T E R M I N A

- I. Di affidare direttamente, in relazione ai motivi in premessa indicati, alla ditta Mondo Verde Pet Shop di Crisciullo Valerio, con sede in Roccaloriosa (SA), codice fiscale: CRSVLR75D20I253D, la fornitura di fiori per l'arredo urbano – periodo aprile 2019, per l'importo complessivo di € 1.000,00, codice CIG: ZCB27FDACD;
- II. di stabilire, ai sensi dell'articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, quanto segue:
 - il fine che il contratto intende perseguire è quello di abbellire e decorare le aree verdi e gli spazi pubblici del Comune di Pisciotta;
 - l'oggetto del contratto è la fornitura di fiori;
 - il contratto verrà stipulato nella forma telematica dello scambio della lettera commerciale;
 - le clausole contrattuali sono quelle previste dalla lettera commerciale;
 - il sistema ed il criterio di gara sono quelli descritti in narrativa, qui integralmente richiamati;

- III. Di impegnare la somma di € 1.000,00 sul cap. 2083 del bilancio di esercizio in corso ai sensi dell'art. 163, comma 5, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- IV. di dare atto che la presente determina:
- è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura del responsabile del servizio ragioneria;
 - va inserita nel registro delle determinazioni, tenuto presso l'ufficio tecnico;

Pisciotta, 19/04/2019

Il Responsabile del Settore
Arch. Domenico CONTI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti dell'art.151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e dell'art.9, comma 1, lettera a), punto 2, Legge 102/2009, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e la compatibilità con le vigenti regole di finanza pubblica della presente determinazione che, pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Imp/Acc	Esercizio	Capitolo	N. Impegno	Descrizione	Importo
U	2019	07011.04.0208300	1068	ATTIVITA' CULTURALE PER L'AMBIENTE	1.000,00

Pisciotta, 16/04/2019

Il Responsabile del Settore
Dr.ssa Felicia SATURNO

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE